

Art.33.(Scioglimento del consiglio)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 33.(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:

- a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
- b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
- c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Documenti collegati:

[Consiglio dell'ordine degli avvocati - Legittimità delle operazioni elettorali – Cass. n. 28383/2020 \(02\)](#)

Professionisti - ordini professionali - Consiglio dell'ordine degli avvocati - Legittimità delle operazioni elettorali - Controversia relativa - Dimissioni dalla carica della maggioranza dei consiglieri - Emergenza di tale circostanza nel corso del giudizio di legittimità - Sopravvenuta carenza di

fine

Art.33.(Scioglimento del consiglio)
